

## **TITOLO I OGGETTO**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al Regolamento Regionale n° 47/R del 8 agosto 2003 disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Cortona.

## **TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

### **ART. 2 – FINALITA’ DEL SISTEMA**

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per la prima infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

### **ART. 3 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA’ PUBBLICA**

1. Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

### **TITOLO III**

## **CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA**

#### **ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'art. 8 del R.R. 47/R 2003 e in particolare da:

- a) Nido di infanzia
- b) Servizi Educativi Integrativi, articolati nel modo seguente:
  - Centro dei bambini e dei genitori
  - Centro gioco educativo
  - Servizio domiciliare

2. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.

3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

4. Il Comune, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VIII del presente regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo.

#### **ART. 5 – CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI**

I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati altrimenti deve essere loro assicurata autonomia funzionale e una distinta via di accesso.

#### **ART. 6 – SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e dei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. In questo quadro decide in particolare:

- a. la quota dei servizi di cui assume la titolarità diretta;
- b. il sostegno da attribuire alla gestione dei servizi privati accreditati per i posti convenzionati;
- c. le modalità inerenti la promozione della qualificazione, dell'immagine e dell'informazione dei servizi.

## **ART. 7 – CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITA' DEI SERVIZI**

1. L'esistenza di un progetto organizzativo ed educativo scritto del servizio, coerente con le finalità definite all'art. 2 del presente regolamento e con i commi successivi del presente articolo.
2. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori che elaborano il progetto educativo e dagli operatori ausiliari che contribuiscono all'attuazione del progetto medesimo. A tal fine è garantita la formazione del personale impegnato nei servizi.
3. La partecipazione delle famiglie è assicurata mediante incontri periodici per la presentazione e verifica del progetto educativo e della sua attuazione.
4. Il coordinamento pedagogico e organizzativo dei servizi educativi è assicurato per la promozione dell'elaborazione e verifica del progetto educativo ed organizzativo, nonché per la formazione del personale, la partecipazione delle famiglie ed il raccordo della rete dei servizi.
5. La definizione di criteri di ammissione che favoriscano l'accesso ai servizi educativi di bambini disabili e/o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.

## **ART. 8 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI**

1. Nel rispetto dei vincoli sulla ricettività strutturale, possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni residenti nel Comune, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale. I bambini ammessi che compiono i tre anni durante l'anno di attività, hanno diritto alla frequenza fino alla chiusura dell'anno di attività.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia accreditati possono essere ammessi, nei posti disponibili, esclusi quelli riservati dal convenzionamento, tutti i bambini in età utile, anche non residenti.

## **ART. 9 – TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE**

Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) Diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) Diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) Diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

- e) Diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di stato per assistente all'infanzia;
- f) Diploma di maestra di asilo;
- g) Diploma di operatore di servizi sociali;
- h) Diploma di tecnico di servizi sociali;
- i) Diploma di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) Master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) Attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

## **ART. 10 – REQUISITI DI ONORABILITA' DEL PERSONALE**

Per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia, costituisce requisito: non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

## **TITOLO IV CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

### **ART. 11– SERVIZIO EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA**

1. Il Nido d'Infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni residenti nel comune e consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure con specifica competenza professionale.
2. La ricettività minima e massima del Nido d'Infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti. La ricettività è calcolata in base alla media delle presenze del mese di massima frequenza dell'anno precedente del Nido di riferimento.
3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività è compresa fra sei e diciotto bambini calcolati come sopra. In questo caso il Nido d'Infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti sul territorio.
4. Gli spazi interni del Nido d'Infanzia sono costituiti da:
  - a. servizi generali;
  - b. cucina (obbligatoria se presenti bambini fino al primo anno di età) o apposito locale per il porzionamento del cibo;
  - c. spazi riservati ai bambini: spazio gioco, pranzo, riposo, cambio e servizi igienici (dimensionamento spazi gioco, pranzo e riposo non inferiore a 6

- mq per bambino riconducibile a 4 mq nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali; dimensionamento spazi cambio e servizi igienici non inferiore a 8 mq); gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo;
- d. spazi riservati al personale e ai genitori (zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; spogliatoi; servizi igienici).
5. Gli spazi esterni del Nido d'Infanzia non sono inferiori allo spazio complessivo riservato ai bambini all'interno, tuttavia il comune può autorizzare il funzionamento del servizio se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.
  6. Il periodo di apertura annuale del Nido d'Infanzia non è inferiore a quarantadue settimane con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
  7. L'orario di apertura del Nido d'Infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere tenuto conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio. Sono previste forme di frequenza diversificate: frequenza corta antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto o non comprensiva del pasto ma non inferiore a quattro ore.
  8. Il rapporto educatore/bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio non è inferiore ad un educatore ogni sei bambini calcolati come al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui siano iscritti solamente bambini in età superiore 18 mesi, il rapporto non è inferiore ad un educatore ogni nove bambini calcolati come al comma 2 del presente articolo.
  9. In caso di frequenza di bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

## **ART. 12– SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO - CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI**

1. Il Centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico, organizzato secondo il criterio della flessibilità, rivolto a bambini in età compresa fra 3 e 36 mesi accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio.
2. La ricettività massima del Centro dei bambini e dei genitori è di cinquanta bambini frequentanti contemporaneamente. La ricettività è calcolata in base alla media delle presenze del mese di massima frequenza dell'anno precedente del Centro di riferimento.
3. Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
  - a. servizi generali;
  - b. cucina (obbligatoria se presenti bambini fino al primo anno di età) o apposito locale per il porzionamento del cibo;

- c. spazi riservati ai bambini: spazio gioco, riposo, cambio e servizi igienici; gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo
- d. spazi riservati al personale e ai genitori o adulti accompagnatori (zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; spogliatoi; servizi igienici).

Il Centro possiede un dimensionamento non inferiore a 5mq per bambino e viene calcolato valutando gli spazi destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del Centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

Il dimensionamento dei servizi igienici e delle zone cambio non è inferiore a 8 mq. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

4. Gli spazi esterni del Centro dei bambini e dei genitori non sono inferiori allo spazio complessivo riservato ai bambini all'interno, tuttavia il comune può autorizzare il funzionamento del servizio se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.
5. L'orario di apertura del Centro è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Sono previste forme di frequenza diversificate.
6. Il rapporto educatore/bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio non è inferiore ad un educatore ogni nove bambini calcolati come al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui siano iscritti solamente bambini in età superiore 18 mesi, il rapporto non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, ma può essere ridotto, in caso di consolidata collaborazione fra educatori ed adulti accompagnatori, al numero di uno ogni venti bambini calcolati come al comma 2 del presente articolo.

## **ART. 13 – SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO - CENTRO GIOCO EDUCATIVO**

1. Il Centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, con turni organizzati secondo il criterio della flessibilità con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata. E' rivolto a bambini in età compresa fra 18 e 36 mesi con o senza la presenza dei genitori.
2. Il Centro è privo di servizio mensa e non si effettua il riposo.
3. La ricettività massima del Centro gioco educativo è di cinquanta bambini frequentanti contemporaneamente. La ricettività è calcolata in base alla media delle presenze del mese di massima frequenza dell'anno precedente del Centro di riferimento.
4. Gli spazi interni del Centro gioco educativo sono costituiti da:
  - a. servizi generali;
  - b. apposito locale per eventuale consumazione dei pasti
  - c. spazi riservati ai bambini: spazio gioco, cambio e servizi igienici; gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo;

- d. spazi riservati al personale e ai genitori o adulti accompagnatori (zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; spogliatoi; servizi igienici).

Il Centro possiede un dimensionamento non inferiore a 4mq di spazio gioco per bambino e viene calcolato come al comma tre del presente articolo.

IL dimensionamento dei servizi igienici e delle zone cambio non è inferiore a 8 mq. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

5. Gli spazi esterni del Centro gioco educativo non sono inferiori allo spazio complessivo riservato ai bambini all'interno, tuttavia il comune può autorizzare il funzionamento del servizio se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.
6. L'orario di apertura del Centro è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Sono previste forme di frequenza saltuarie o temporanee.
7. Il rapporto educatore/bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio non è inferiore ad un educatore ogni nove bambini calcolati come al comma 3 del presente articolo.

#### **ART. 14 – SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO: SERVIZIO DOMICILIARE**

1. Il servizio domiciliare è un servizio educativo presso l'abitazione della famiglia o presso l'abitazione dell'educatore o altra abitazione di cui abbia disponibilità.
2. I servizi educativi domiciliari non sono soggetti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 nonché alle disposizioni in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento di cui ai successivi articoli.
  - a. Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia: il comune promuove il servizio; organizza corsi di aggiornamento professionale integrati con un tirocinio di almeno 150 ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per la prima infanzia, rivolto agli educatori in possesso dei requisiti indicati negli articoli 7 e 8 al fine di assicurare la qualità del servizio stesso; pubblicizza l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di aggiornamento professionale.
  - b. Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore: è svolto da educatori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8; è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra 3 mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità; è svolto in uno spazio minimo di quattro metri quadrati a bambino, escluse le zone servizio, e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati. Il Comune, a seguito di verifiche e controlli, pubblicizza l'elenco degli educatori che svolgono il presente servizio.

**TITOLO V**  
**IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

**ART. 15 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO**

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi inseriti nel sistema pubblico al fine di:
  - a. avorire l'accesso ai servizi;
  - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale divulgativo e informativo, avvisi pubblici, organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

**ART. 16 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI**

1. Il Comune coordina, annualmente per la scadenza del 28 febbraio come previsto dall'art. 29 comma 2 e 3 del R.R.T. n. 47/2003, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

**ART. 17 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dal R.R.T. n.47/2003 per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e della compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione. In particolare si prevede all'interno di ciascun servizio la realizzazione di almeno 4 incontri annuali con le famiglie di cui 2 in forma collettiva e 2 in forma individuale, quali occasioni di condivisione della programmazione, di informazione sulle attività, di elaborazione e scambio di esperienze, di verifica dei risultati.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono proposte sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi e sullo sviluppo delle politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

## **ART. 18- ORGANO DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: IL CONSIGLIO**

1. L'organo di partecipazione delle famiglie dei servizi educativi per la prima infanzia, denominato Consiglio dei Nidi o Consiglio del Centro dei Bambini e dei genitori o Consiglio del Centro gioco educativo a seconda della tipologia di servizio, è un organismo elettivo a scrutinio segreto ed è composto da un minimo di tre a d un massimo di sei genitori, da un rappresentante degli educatori per ciascun servizio, un rappresentante degli operatori, dal responsabile del servizio e/o dalla coordinatrice.
2. Le modalità elettive, nonché le rinunce, le decadenze e altri aspetti verranno disciplinate con atto del soggetto gestore del servizio.
3. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, è di 2 anni, da eleggersi entro il mese di dicembre. I suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
4. I nidi d'Infanzia del Comune eleggono un unico Consiglio dei Nidi così composto: 5 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, 2 rappresentanti degli educatori di cui uno per ciascun nido, 1 rappresentante degli operatori ausiliari, la coordinatrice pedagogica e il responsabile del servizio. La presidenza del Consiglio dei Nidi è affidata ad un genitore individuato fra i cinque eletti dai medesimi. Il Consiglio dei Nidi viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno oltre che su esplicita richiesta anche di un solo membro.
5. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione di, almeno, una riunione congiunta annuale dei loro presidenti.

## **TITOLO VI**

### **ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

## **ART. 19 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE**

1. Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni su: il numero dei posti di ammissioni e di rinnovi, il tipo di servizio, il suo funzionamento, i criteri selettivi per l'accesso, la gestione della lista di attesa e indicano la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate nel periodo indicato nel bando utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.  
Le domande si inoltrano all'Ufficio Servizi Scolastici Educativi per l'ammissione ai posti fissati nel bando. Nella domanda deve essere indicato il servizio comunale prescelto ed eventualmente specificata la seconda scelta.
4. A garanzia del mantenimento del posto nel servizio frequentato, le domande di rinnovo di iscrizione per i bambini frequentanti i servizi d'infanzia comunali e per quelli ammessi ai posti convenzionati ai servizi d'infanzia privati, devono essere presentate anticipatamente alla pubblicazione del bando presso il servizio

frequentato. I rinnovi dovranno pervenire tempestivamente all'Ufficio Servizi Scolastici Educativi.

Le domande di rinnovo di iscrizione vengono accolte di diritto, il loro accoglimento è comunque vincolato al regolare pagamento delle rette relative all'anno o agli anni di attività precedente/i.

I bambini che hanno frequentato un servizio comunale nell'anno di attività precedente possono chiedere all'atto della domanda di rinnovo il trasferimento in altro servizio comunale.

Non è possibile il trasferimento dai servizi comunali a posti convenzionati su strutture accreditate mentre è possibile il trasferimento da posto convenzionato su struttura accreditata ad un servizio comunale.

5. Il Comune favorisce lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati accreditati.

## **ART. 20 – GRADUATORIE DI ACCESSO**

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ai servizi comunali superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria pubblica di accesso di norma entro 20 giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni. In presenza di posti disponibili, esaurita la prima graduatoria, verranno disposte ulteriori graduatorie entro il mese di giugno, di agosto, di ottobre e di dicembre, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. Nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione su due servizi, deve essere indicata 1^ e 2^ scelta.  
Coloro che hanno effettuato la seconda scelta seguiranno in graduatoria coloro che hanno indicato il medesimo servizio come prima scelta.
3. Le graduatorie di accesso a ciascun servizio sono formulate, salvo diversa organizzazione, come segue:

### **NIDO D'INFANZIA**

- qualora il Nido sia costituito da tre sezioni, sono previste tre graduatorie suddivise per età da tre mesi a tre anni: A) piccoli - B) medi - C) grandi
- qualora il Nido sia costituito da due sezioni, sono previste due graduatorie suddivise per età da tre mesi a tre anni: A) piccoli/medi - B) medi/grandi

### **CENTRO GIOCO DEI BAMBINI E DEI GENITORI**

- sono previste due graduatorie suddivise per età da tre mesi a tre anni su due sezioni: A) piccoli - B) medi/grandi

### **CENTRO GIOCO EDUCATIVO**

- graduatoria unica da 18 mesi a tre anni.

## **ART. 21 – DEFINIZIONE PUNTEGGI**

Il Comune determina la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi di preferenza e precedenza.

Meccanismi di **PREFERENZA** che favoriscano nell'ordine che segue l'accesso di:

- a. Bambini diversamente abili, invalidi o bambini il cui nucleo familiare anagrafico ristretto presenti situazioni di handicap e/o di invalidità permanente da documentare su richiesta;
- b. Bambini il cui nucleo familiare, in carico ai servizi sociali del Comune, sia in condizioni di disagio sociale;
- c. Bambini il cui nucleo familiare anagrafico sia monoparentale (orfani, figlio/a riconosciuto da un solo genitore, figlio/a di separati o divorziati con ricorso di separazione o sentenza di separazione o di divorzio) da documentare su richiesta.

Meccanismi di **PRECEDENZA**, sottostanti i seguenti criteri e relativi punteggi, che favoriscano l'accesso di:

<b>Bambini nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati</b>	
Punteggi attribuiti a ciascun genitore:	
- occupato a tempo pieno	Punti 30
- occupato a tempo parziale: partime, stagionali, precari	
- al 30% su base annua	Punti 10
- al 50% su base annua	Punti 13
- al 80% su base annua	Punti 15
- Studente regolarmente iscritto alla scuola superiore o al primo anno di università, o ai successivi con il superamento di almeno tre esami, o al corso di formazione professionale con frequenza	
	Punti 6
- Disoccupato iscritto nelle liste di disoccupazione	
	Punti 2
- Non occupato	
	Punti 1

<b>Bambini nel cui nucleo familiare siano presenti altri figli:</b>	
- per ogni figlio di età inferiore a 11 anni	
	Punti 2
- per ogni figlio di età compresa tra 11 e 14 anni	
	Punti 1

A parità di punteggio, in graduatoria precedono:

- i fratelli gemelli
- i fratelli di bambini che già frequentano lo stesso nido
- i bambini rimasti in lista di attesa nell'anno precedente
- i bambini più piccoli di età.

## **Art. 22 – AMMISSIONI**

1. Il Comune garantisce, valutando la frequenza, consultati i servizi sociali e gli educatori, la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero di iscrizioni.

2. A seguito della definizione della graduatoria/e al genitore verrà comunicata l'ammissione al servizio e verrà richiesta la sottoscrizione della conferma di accettazione del servizio congiuntamente al pagamento anticipato della quota fissa del primo mese dalla data di ammissione al servizio medesimo. In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota sopra indicata.
3. In caso di rinuncia all'ammissione ad un servizio comunale, l'utente non può usufruire nello stesso anno educativo di un' eventuale ammissione ad un posto convenzionato presso un servizio privato accreditato del territorio comunale.
4. Il Comune può aggiornare annualmente la tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi privati accreditati.

## **ART. 23 – STRUTTURA DEL SERVIZIO**

Annualmente, con provvedimento dirigenziale, viene determinata l'organizzazione di ciascun servizio, la formazione dei gruppi-sezione per ciascun servizio il numero degli eventuali posti convenzionati sulla base degli ammessi al servizio stesso, tenendo conto prioritariamente dell'età nonché delle graduatorie di ciascun servizio sentiti la Responsabile, la Coordinatrice e le Educatrici di ciascun servizio.

## **ART. 24 – AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI E FREQUENZA**

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
  - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
  - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
  - c. Forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto di riferimento e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.  
Pertanto le assenze superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate da idoneo certificato medico attestante altresì la guarigione.

4. L'ammissione di bambini diversamente abili prevede, in relazione all'entità del disagio opportunamente documentato, l'incremento del personale assegnato al gruppo-sezione.
5. Per i bambini ammessi il primo anno, l'ambientamento viene realizzato in modo graduale nel mese di settembre al massimo ottobre salvo particolari situazioni ed esigenze. Il calendario degli inserimenti viene concordato di norma tra educatori e genitori dei bambini ammessi durante il primo incontro prima dell'inizio dell'anno educativo. In caso di mancato accordo, si procede agli inserimenti secondo la graduatoria di ammissione.
6. In caso di rinunce nel corso dell'anno di attività, i posti rimasti liberi vengono ricoperti con bambini inseriti nelle eventuali liste di attesa. In tale situazione l'ambientamento può essere effettuato fino al 31 marzo salvo diverse esigenze.
7. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati accreditati.

#### **ART. 25 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI: LE RETTE**

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento non può essere superiore al 50% del rispettivo costo medio mensile di gestione a bambino rilevato a livello comunale, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
2. Il soggetto gestore determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi differenziando una quota fissa mensile ed una quota giornaliera basata sulle presenze e sul tempo utilizzato. Il pagamento della retta decorre dalla data di ammissione al servizio indipendentemente dalla frequenza.
3. L'ammissione al servizio o la richiesta di rinnovo dell'iscrizione è subordinata all'estinzione della morosità dell'anno o degli anni precedenti per il figlio di cui si richiede l'ammissione, ed è inoltre subordinata all'estinzione della morosità dell'anno e degli anni precedenti per i figli che hanno frequentato altri servizi comunali
4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
5. I servizi educativi per la prima infanzia non prevedono esonero dal pagamento della retta salvo per i casi di disagio socio-economico in carico ai Servizi Sociali.

### **TITOLO VII ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

#### **ART. 26 – DIREZIONE ORGANIZZATIVA-GESTIONALE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante figure tecniche dotate di appositi titoli:

- a. Il responsabile del servizio il quale favorisce il collegamento fra gli indirizzi politici e la realizzazione dei servizi, garantisce la realizzazione del progetto organizzativo e gestionale, l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse
  - b. La coordinatrice pedagogica la quale concorre con le altre figure tecniche a garantire: elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo nei servizi; indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori ed operatori; promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti nel territorio; promozione e monitoraggio della qualità; sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
  - c. Le educatrici, nel quadro degli indirizzi dati, sono responsabili dell'elaborazione dell'aggiornamento permanente e della realizzazione del progetto educativo del servizio e adottano, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro. Le educatrici garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno. Le educatrici promuovono momenti di integrazione e di incontro con altri servizi per la prima infanzia presenti nel territorio al fine di favorire una comune cultura dell'infanzia e con la scuola dell'infanzia al fine di favorire un graduale passaggio dei bimbi tra le due comunità educative.
  - d. Le operatrici ausiliarie assicurano l'igiene, il riordino ed il decoro dell'ambiente interno ed esterno e cooperano con le educatrici nell'attuazione del progetto educativo.
  - e. Le cuoche, ove sia prevista una cucina interna, nell'ambito delle loro funzioni relative all'igiene, al controllo della qualità degli alimenti, assicurano la realizzazione dei menù secondo le indicazioni della dietista e nel rispetto delle diete personalizzate in considerazione delle particolari fasce di età.
2. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui al comma precedente da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

## **ART. 27 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI**

1. Annualmente, con provvedimento dirigenziale, viene definita l'organizzazione e la gestione dei servizi educativi comunali per la prima infanzia previa consultazione con tutto il personale dei servizi, la coordinatrice e il responsabile del servizio.
2. Le educatrici e le operatrici sono assegnate ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
3. Le educatrici assegnate ad ogni singolo servizio costituiscono il "Collegio delle Educatrici" che costituisce l'organo privilegiato per l'attuazione di una strategia collegiale del lavoro.

4. Le operatrici e la cuoca assegnate ad ogni singolo servizio, nell'ambito della realizzazione del progetto educativo, partecipa agli incontri del Collegio degli educatori quando se ne ravvisi la necessità.
5. Educatrici e operatrici, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro delle educatrici prevede la disponibilità di un monte ore annuale, definito in sede di concertazione sindacale, per attività di programmazione, gestione sociale, formazione e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali e della socialità. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e significativa l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.
7. Il Comune promuove l'adozione dei criteri organizzativi di cui sopra da parte dei gestori di servizi privati accreditati.

## **ART. 28 – FORMAZIONE PERMANENTE**

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

## **ART. 29 – SERVIZIO DI REFEZIONE**

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa per i bambini e per il personale come da normative inerenti al servizio e da contratto di lavoro della categoria.
2. Una apposita dieta alimentare, viene predisposta, aggiornata e/o convalidata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti tenuto conto dell'età degli utenti del servizio nido d'infanzia.
3. Vengono garantite diete personalizzate per motivi di salute su apposita richiesta e documentazione medica e diete specifiche, senza suino e vitello, vegetariane su apposita richiesta.

## **ART. 30 – RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia assicura gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
  - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria e alimentare;
  - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

## **TITOLO VIII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

### **ART. 31 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, fatta eccezione dei servizi domiciliari, disciplinati dal R.R.T. n. 47/2003.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
  - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal R.R.T. n. 47/2003;
  - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal R.R.T. n.47/2003;
  - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio - alle previsioni dal R.R.T. n.47/2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
  - 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari e alimentari.
3. Il gestore privato di un servizio educativo per l'infanzia nel territorio comunale e soggetti all'autorizzazione al funzionamento, deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune di Cortona.
  - 3.1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del servizio educativo privato, deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti comma 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 ed in particolare contenere la dichiarazione:
    - che dispone dell'edificio di cui sopra a titolo di \_\_\_\_\_;
    - che gli ambienti utilizzati sono esclusivamente destinati a servizio educativo per la prima infanzia con una distinta via d'accesso e adeguata recinzione dell'area esterna;
    - di essere iscritto/a alla CC.I.I.AA. di \_\_\_\_\_;
    - di essere iscritto/a nel Registro Prefettizio di \_\_\_\_\_;
    - di essere iscritto/a nell'Albo Regionale \_\_\_\_\_;
    - di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano l'esercizio delle attività;

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575" – Legge antimafia;
- l'applicazione del contratto collettivo di lavoro vigente al personale.

E allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Pianta planimetrica scala 1:100 dell'edificio e del resede esterno dalla quale risulti, nel caso esso non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, autonomia funzionale con una distinta via di accesso;
- Lay-out con dislocazione degli arredi e delle attrezzature;
- Relazione tecnica di asseveramento:
  - agibilità dei locali;
  - destinazione d'uso al servizio educativo per la prima infanzia;
  - regolarità degli impianti elettrico, idraulico e termico;
  - approvvigionamento idrico;
  - allaccio fognario;
  - smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Contratto di locazione o comodato d'uso (se dovuto);
- Nulla-osta al funzionamento rilasciato della ASL;
- Certificati di conformità degli impianti elettrici, idraulici e termici L.46/90;
- Certificato di conformità dei VV.FF (se dovuto);
- Manuale della sicurezza 626/94;
- Piano di evacuazione 626/94;
- Menù e Piano degli approvvigionamenti (se la cucina è interna);
- Autorizzazione sanitaria (se dovuta)
- Manuale HACCP D.Lvo 155/97 [] preparazione pasti e porzionamento [] porzionamento;
- Corso di formazione (D. L.vo 155/97) per gli addetti alla preparazione pasti e/o porzionamento;
- Progetto organizzativo;
- Progetto educativo;
- Regolamento del servizio;
- Dati anagrafici degli educatori e operatori;
- Titolo di studio degli educatori e operatori;
- Curriculum degli educatori e operatori;
- Contratto collettivo di lavoro applicato agli educatori e agli operatori;
- Assicurazione contro gli infortuni per gli utenti e per gli operatori;

3.2.L'autorizzazione al funzionamento ha validità triennale. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

4. Il soggetto gestore privato di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto entro il 15 gennaio di ogni anno, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo così come specificati all'art.29 del R.R.T. n. 47/2003:

- 4.1 dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- 4.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- 4.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- 4.4. periodo di apertura e costo totale del servizio
- 4.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

## **ART. 32 – ACCREDITAMENTO**

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento fatta eccezione dei servizi domiciliari.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:
  - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
  - conformità ai requisiti di qualità definiti dal presente regolamento all'art.7;
  - periodica attività di formazione e aggiornamento del personale operante all'interno dei servizi sia in forma autonoma, sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dal Comune;
  - utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
  - ammissione al servizio di bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio socio-economico;
  - ammissione al servizio di tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, secondo quanto disposto dal presente Regolamento nonché garanzia di posti riservati per le emergenze anche in condizioni di momentaneo sovrannumero;
3. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi della prima infanzia e per il conseguente convenzionamento con il Comune. Pertanto il servizio educativo privato accREDITato si impegna a conformare la propria azione ai principi generali stabiliti nel presente regolamento.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accREDITamento al Comune di Cortona.
5. La domanda di accREDITamento, redatta secondo un modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del servizio educativo privato deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accREDITamento ha la medesima validità dell'autorizzazione al funzionamento.
7. Il soggetto gestore privato di un servizio accREDITato è altresì tenuto entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di decadenza dell'accREDITamento o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo così come specificati all'art.29 del R.R.T. n. 47/2003.
8. La domanda per il rinnovo dell'accREDITamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITamento ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

## **ART. 33 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI**

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
  - a. il numero dei posti, presso la struttura privata accreditata, che il Comune intende convenzionare calcolato prima dell'inizio di ogni anno educativo sulla base dell'entità della lista di attesa e delle risorse di bilancio comunale;
  - b. le modalità di accesso ai servizi accreditati: attingimento dalle liste di attesa delle graduatorie di ciascun servizio educativo comunale;
  - c. il sistema e la quota di partecipazione ai costi di gestione da parte degli utenti titolari dei posti convenzionati distinta da quella degli utenti dei posti non convenzionati la quale dovrà risultare più elevata per quest'ultimi;
  - d. il valore economico di compartecipazione, secondo le fasce di frequenza degli utenti, da parte del Comune ai costi di gestione per i posti convenzionati presso il servizio accreditato e le relative forme di liquidazione;
  - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
  - f. la definizione delle modalità di incontro tra il personale educativo, ausiliario e di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia comunali e quelli accreditati del territorio comunale;
  - g. la durata delle convenzioni: annuale rispetto all'anno di attività educativa (settembre – luglio);
  - h. individuazione dei motivi di decadenza e/o revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 34 – VIGILANZA**

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio anche mediante periodiche ispezioni delle stesse, da effettuarsi almeno tre volte all'anno, avvalendosi di una commissione composta da personale comunale e da esperti esterni all'Amministrazione comunale competenti per materia.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
3. Il Comune, a tutela dei piccoli/giovani cittadini e delle loro famiglie, vigila inoltre su tutto il territorio affinché siano evitate forme di gestione di servizi educativi per la prima infanzia non autorizzati e/o servizi di custodia/educativi rivolti alla fascia di età 3 – 14 anni nel tempo libero e nell'extra scuola da parte di privati. Qualora sia segnalata la presenza nel territorio comunale di servizi sopraccitati, il Comune si avvale della commissione di cui al punto 1 del presente articolo, per opportuni controlli. La medesima commissione previo sopralluogo, redige un verbale delle eventuali irregolarità e conseguentemente l'Amministrazione comunale può disporre la chiusura del servizio. Sarà cura dell'Amministrazione comunale avvisare le famiglie utenti e motivare la chiusura del servizio non autorizzato o inadempienti.

#### **TITOLO IX**

## **NORME FINALI**

### **ART. 35 – DECORRENZA E ABROGAZIONI**

Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia

### **ART. 36 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizione di legge in materia.